

L'Aquila, 5 Settembre 2016

Circolare N. 47 Prot. N. 310

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI**Oggetto: sgravio contributivo edilizia 2016 – indicazioni operative**

Si informa che l'INPS, con il messaggio n. 3358/16 (All. 1), ha confermato che a decorrere dall'01/09/2016 i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305, caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio in oggetto (di cui all'art. 29 della L. n. 341/95 e s.m.i.) nella misura fissata per il 2015, pari all'11,50%.

Come noto, l'art. 1 co. 51 della L. n. 247/07 ha previsto che "decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio e sino all'adozione di un apposito decreto interministeriale, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016; per poterne fruire sarà necessario inoltrare un'apposita istanza telematica utilizzando il modulo "Rid-Edil" presente nella sezione "comunicazioni on line", funzionalità "invio nuova comunicazione" disponibile nel cassetto previdenziale aziende del portale informatico dell'Istituto. I sistemi informativi centrali, entro il giorno successivo all'inoltro delle istanze, previa verifica formale, attribuiranno un esito positivo o negativo alle richieste.

In caso di esito positivo ai datori di lavoro ammessi verrà rilasciato il codice di autorizzazione "7N" che avrà validità per il periodo da agosto a dicembre 2016.

Nelle ipotesi di matricole sospese o cessate, l'azienda potrà recuperare lo sgravio relativo ai mesi precedenti la sospensione o cessazione attraverso la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando dichiarazione conforme al fac-simile (All. 2).

La sede INPS competente, in caso di esito positivo dell'istanza, attribuirà il suddetto codice "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

Sotto il profilo operativo, i datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio relativo al beneficio corrente nel flusso UniEmens con il codice causale "L206" nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi"; il recupero degli arretrati, invece, dovrà essere esposto con il codice causale "L207", nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".

Per gli operai non più in forza i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens l'elemento con il codice "NFOR" che contraddistingue, appunto, gli operai non più in carico presso l'azienda.

Nel caso di mancata adozione del decreto interministeriale o di modifica della misura agevolativa, l'INPS provvederà al recupero degli importi non spettanti o a fornire le istruzioni operative per il conguaglio delle differenze a credito.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila il Dott. Claudio Di Cesare.

All. 1 – Messaggio**All. 2** – Dichiarazione

Distinti saluti.

Il Direttore

Francesco Manni



cdc

Viale Alcide De Gasperi, 60 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – costruttori@ancelaquila.it – www.ancelaquila.it

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



All'INPS
Sede di

Comunicazione per l'applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2016
(art. 29 d.l. 244/1995)

Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

Io sottoscritto
nato a _____ il _____
CF _____ Titolare/ Rappresentante della
Denominazione:
Codice Fiscale:
Matricola:

**Chiedo
di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per
l'anno 2016**

A tal fine dichiaro che il datore di lavoro:

- non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione;
- è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da eventuali benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

(firma)

L'Istituto osserverà le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, recante il codice in materia di dati personali.

Allegati:
copia del documento d'identità di colui che sottoscrive la dichiarazione

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 10-08-2016

Messaggio n. 3358

Allegati n.1

OGGETTO: Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 29 d.l. 244/1995.

Come è noto, l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere **dal 1° settembre 2016** le aziende potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al **11,50%**.

Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 52 del 17 marzo 2016.

Si ricorda che hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai

codici *Ateco 2007* da 412000 a 439909.

Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici *Ateco 2007* da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia relativamente all'anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno i controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7N"; a prescindere dalla data di inoltro dell'istanza, il codice di autorizzazione "7N" avrà validità da agosto a dicembre 2016.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati dovrà essere esposto con il codice causale "L207", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, l'azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, utilizzando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al presente messaggio (allegato n. 1); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR", che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Nell'ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l'anno 2016 o modificarne la misura rispetto all'anno 2015, l'Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

II DIRETTORE GENERALE VICARIO
Damato

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.